



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Domenico Toni, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.2.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 122/2002 ruoli Affari Contenziosi Civili, pendente

TRA

C. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe SEMERARO,

ricorrente.

E

ALLEANZA ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ghilardi, dell'avv. Patrizia LEUZZI, elettivamente domiciliata in Brindisi presso lo studio dell'avv. Ernestina SICILIA,

resistente

OGGETTO: controversia di lavoro-agente di commercio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 23.01.2002 C. G. esprimeva che aveva lavorato dal 1.10.1965 all'1.08.2000 alle dipendenze della Alleanza Assicurazioni s.p.a., dapprima come agente di zona presso l'ispettorato agenziale di Francavilla Fontana - agenzia di Brindisi, e da ultimo come ispettore superiore presso la Direzione di Reggio Calabria. Lamentava il ricorrente che il rapporto di lavoro era stato simultaneamente qualificato nella lettera d'incarico come lavoro autonomo di agente prima e capo settore poi, dall'01.10.1965 al 30.09.1966 la società aveva omesso di versare all' I.N.P.S. i contributi previdenziali pari a 52 settimane, per cui il Calò chiedeva "previa occorrenza dichiarazione di simulazione del rapporto c.d. di "produttore libero di 3° gruppo" considerato autonomo, accertare che C. G. ha lavorato alle dipendenze della s.p.a. Alleanza Assicurazione anche nel periodo dal 1 ottobre 1965 al 30 settembre 1966, ininterrottamente, con la qualifica corrispondente all'attuale Ispettore di produzione II livello (subordinatamente di III liv. Del contratto collettivo aziendale di lavoro; accertare che per il periodo in contestazione non sono stati versati i relativi contributi previdenziali in favore di C. G.; di conseguenza, condannare la s.p.a. Alleanza Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni: della somma pari alla differenza tra l'ammontare dei ratei di pensione liquidabili se non vi fosse stata omissione contributiva e l'ammontare dei ratei oggi liquidati, somma da determinarsi a mezzo C. T. u., oltre interessi e svalutazione monetaria; delle differenze sui ratei futuri maturandi e successive; in via subordinata e/o alternativa, condannare la società convenuta a costituire una rendita sostitutiva in favore del C., ai sensi dell'art. 13 della legge 11 agosto 1962 n. 1338; condannare la società convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio".

Fissata l'udienza ex art. 420 cod. proc. civ., in data 18.06.2002, la società convenuta si costituiva con memoria di risposta depositata il 07.06.2002 eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice del lavoro di Brindisi, essendo il rapporto di lavoro cessato a Reggio Calabria e sorto a Milano ove si trova la sede legale della società e sono accentrati i poteri di direzione ed amministrazione, nonché la prescrizione decennale e/o quinquennale ed il rigetto nel merito con la vittoria delle spese di lite.

Interrogato liberamente il ricorrente all'udienza 1.10.2002 e fallito il tentativo di conciliazione all'udienza 28.03.2003, le parti chiedevano fissarsi la discussione sull'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale sollevata della società convenuta.

Ritenuta da parte del GdL la propria competenza con sentenza parziale del 13 maggio 2003, la società convenuta proponeva regolamento di competenza a seguito del quale la suprema Corte di Cassazione, con sentenza 16 febbraio 2005 numero 7354, dichiarava la competenza del tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro.

Riassunto il giudizio, la causa veniva istruita nel merito e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo soffermarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata la difesa resistente.

È opinione del giudicante che l'eccezione sia infondata vada pertanto rigettata.

Ha infatti statuito la Suprema Corte che "l'azione diretta ad ottenere, con riferimento al rapporto di agenzia, il risarcimento dei danni da omesso versamento dei contributi all'attacco da parte del proponente, è soggetto alla prescrizione di cui all'articolo 2946 codice civile, il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno stesso si verifica, momento identificabile con quella in cui l'agente, raggiunta l'età della r.k pensione, perché il relativo diritto (o lo vede ridotto) a cagione della omissione, senza, che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi non siano ancora prescritti, essendo povera prescrizione dei contributi a determinare il danno pensionistico per l'agente" (in tal senso, **Cassazione civile, sezione lavoro 25. 02. 2004, N. 3774; Cass. Civ. Sez. Lav. 12517/2003**). Orbene, nel caso in esame è pacifico che il C. ha cessato la sua attività alle dipendenze dell'alleanza assicurazione in data 1.8.2000 e, solo in occasione della presentazione della domanda di pensione, ha appreso dell'omesso versamento dei contributi nell'anno per cui è causa, mentre il danno pensionistico si è delineato con il rifiuto della società datrice di lavoro a corrispondere le somme necessarie per costituire una rendita vitalizia a seguito della predetta omissione contributiva. Pertanto, alla data di presentazione del ricorso, nessuna prescrizione si era ancora maturata.

Passando al merito, ad avviso del giudicante, il ricorso fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.

1) La natura del rapporto.

Sostiene il ricorrente che il rapporto intercorso con la società convenuta prima della forma l'assunzione avvenuta in data 1.10.1966, ovvero dal 1 ottobre 1965 fino al settembre 1966, abbia avuto i connotati della subordinazione a dispetto della formale qualifica di agente di zona contenuta nelle lettere di incarico. Contrappone a tale assunto la difesa della Alleanza Ass.ni che il primo elemento da valutare ai fini della qualificazione del rapporto era la volontà delle parti ed il secondo era il sistema dei compensi il quale essendo a provvigione non si conciliava con il rapporto di lavoro subordinato.

I criteri utilizzati dalla giurisprudenza ai fini della qualificazione al rapporto di lavoro possono essere classificati in ordine gerarchico in tre gruppi. Nel primo rientrano i criteri assolutamente prioritari propri del vincolo di subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro).

Nel secondo i parametri esterni al contenuto dell'obbligazione (collaborazione, inserimento, continuità) in grado di sostituire l'indice principale o di compensarne l'attenuazione. Infine, i criteri residuali (vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio, oggetto della prestazione) capaci di rafforzare precedenti ma non di sostituirli. In particolare poi la Corte Regolatrice ha stabilito che "per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato - ai fini della quale - il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non conclusione degli altri elementi di valutazione - occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con il lavoro autonomo parasubordinato. (Fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica di ispettore di terzo livello nell'ambito di una impresa assicurativa)" (**Cassazione civile, sez. lav., 23 gennaio 2009, n. 1717**; in tal senso anche Cass. 224/01).

Ed ancora, con specifico riferimento al contratto di agenzia la S.C. ha affermato che l'elemento distintivo tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propria dell'agente, il quale sopporta il rischio del risultato del lavoro ed è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente a cui deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo è, invece, la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro il cui risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore (**Cass. 5 giugno 1963, n. 1945; Cass. 14 luglio 1972, n. 2405; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477**).

Nella fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che dall'istruttoria espletata sia emersa l'assoluta mancanza degli elementi generalmente individuati come propri dell'attività di lavoro autonomo. In particolare non è stata provata una qualsiasi forma, sia pur minima, di organizzazione dell'impresa in capo al ricorrente, l'assunzione a proprio carico delle spese di gestione dell'attività, la capacità di un'autodeterminazione, sia pur limitata, delle modalità di svolgimento del lavoro. È stata, per converso, riscontrata la presenza di elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e precisamente il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale dell'Alleanza Ass.ni Spa, il rispetto degli orari di svolgimento dell'attività con obbligo giornaliero di presenza in ufficio, la predeterminazione del tipo di prestazione da svolgere, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, il rimborso spese e la copertura assicurativa per gli assegni familiari (in termini, cfr. **Cassazione civile, sez. lav., 12 maggio 2004, n. 9060**).

Di diverso tenore, ma non per questo decisive al fine di destituire di fondamento l'assunto del ricorrente, le dichiarazioni del teste B. S. il quale si è limitato a confermare i profili formali del rapporto intercorso tra le parti nel biennio in contestazione, senza tuttavia fornire alcuna informazione, tantomeno analitica, in ordine al concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del C., riferendo soltanto che il ricorrente "non aveva vincoli né di orario né di presenza in ufficio" e che lo stesso utilizzava il mezzo proprio negli

spostamenti. Si tratta tuttavia di dichiarazioni che non sono sufficienti a superare quanto emerso, in modo ben più puntuale, dalle deposizioni dei testi in precedenza menzionati, sulla cui attendibilità nessun rilievo è stato sollevato nel corso del giudizio.

E, d'altra parte, depone nel senso della ravvisabilità della subordinazione anche la documentazione allegata da parte ricorrente dalla quale si evince la corresponsione di una retribuzione fissa (cfr. lettera d'incarico 20.9.1965, allegato tre in fascicolo ric.), il riconoscimento del diritto agli assegni familiari (vedi lettera 18/1/66, allegato quattro fase. ric.), nonché di rimborsi preventivamente autorizzati, e per spese per sostenere l'automezzo, ed altresì una cointeressenza di lire cinque per ogni quietanza (vedi letto 28.2.1966, allegato IO, ibidem) e, infine, il riconoscimento di anzianità di servizio a partire dall'ottobre del 1965 per ottenere i benefici connessi al trentenne di collaborazione con la società convenuta (v. lettera 17 febbraio 1994 e successiva missiva del 6 giugno 1995 che conferma l'assegnazione del riconoscimento, allegati 6 e 7 ibidem).

Sono pertanto ravvisabili, come anticipato, l'inserimento nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro, la percezione di una retribuzione fissa di base, il godimento di assegni familiari, l'obbligo di avvisare in caso di assenza, circostanze tutte che soddisfano i criteri distintivi in precedenza elencati relativi alla indagine sulla sussistenza della subordinazione.

La prova circa la natura subordinata del rapporto di lavoro, infine, si integra e si compendia attraverso l'esame del contratto collettivo di settore applicabile. Si tratta del contratto collettivo aziendale di lavoro per la disciplina dei rapporti fra l'alleanza assicurazioni S.p.A. ed il personale addetto all'organizzazione produttiva, la produzione dagli incassi stipulato l'11 dicembre 1969 e prodotto dalla stessa parte resistente che, all'articolo 2, si occupa delle dichiarazioni relative al personale di organizzazione e di produzione. Alla stregua delle risultanze istruttorie, è possibile inquadrare le mansioni svolte dalla ricorrente nell'ambito del secondo gruppo "Ispettori di produzione" - categoria B, nel quale rientra il "personale, comunque denominate, avente rapporto di lavoro continuativo e subordinato con incarico di promuovere l'attività di produzione e di curare l'andamento del servizio incassi per la parte della giurisdizione territoriale dell'agenzia generale da cui dipende". In particolare, come correttamente sottolineato dalla difesa del ricorrente, l'acclarata adibizione del C. anche alla raccolta del denaro frutto della riscossione dei premi, costituisce sicuro indice dello svolgimento di quella attività di "organizzazione del servizio di incassi" propria del secondo gruppo categoria B, comunque, del personale legato alla società convenuta da un rapporto di natura subordinata.

2) La determinazione del danno.

Accertata l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro in relazione al periodo 1/10/65 -spazio 30/9/66, per le ragioni in precedenza evidenziate, occorre ora procedere alla rivelazione del danno, così come previsto dall'articolo 2116 del codice civile.

In proposito si osserva che le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, lamentando la difesa della società convenuta soltanto la non debenza del ristoro in virtù della eccepita prescrizione del diritto del ricorrente sulla quale ci si è già soffermati in premessa.

Al ricorrente pertanto possono essere riconosciute le somme a titolo di differenza fra i ratei di pensione percepiti e quelli che avrebbero dovuto essere liquidati se fossero stati riconosciuti e versati i contributi anche per il periodo in contestazione, il cui ammontare è, alla stregua delle conclusioni del CTU, pari a euro 23.264,95.

Il ricorrente, tuttavia, ha anche avanzato richiesta relativa alle differenze sui ratei futuri maturandi, corroborata, ai fini della eventuale liquidazione, da un vitalizio determinato sulla base delle informazioni fornite da istituti assicurativi specializzati nel ramo previdenziale.

Orbene, ad avviso del giudice, tale ulteriore domanda non può essere accolta.

Ed invero, la S.C. ha stabilito che "Nella valutazione del danno da omissione contributiva il giudice deve tenere conto delle disposizioni generali di cui agli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. con la conseguenza che danno risarcibile è da ritenere quello complessivamente derivante dall'inadempimento, sia come danno emergente che come lucro cessante, ed individuabile, secondo il criterio di normalità o di regolarità proprio dell'*id quod plaerumque accidit*", **quale prevedibile conseguenza dello inadempimento medesimo, fermo restando il requisito della certezza**, cui, trattandosi di danno futuro, può equipararsi un elevato grado di probabilità." (Cassazione civile, sez. lav., 23 dicembre 1983, n. 7603).

Non è chi non veda come, nel caso che ci occupa, il pregiudizio paventato dal J ricorrente non ha i caratteri della certezza, configurandosi soltanto laddove ricorrente vedesse vanificato, all'esito della presente pronuncia, l'adeguamento della misura della pensione, circostanza - allo stato - non pronosticabile, restando confinata nell'ambito della mera possibilità.

Le spese, in considerazione del quasi integrale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona della dotto D. Toni, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23.1.2002 da C. G. nei confronti della Alleanza Assicurazioni spa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e dichiara che dall'1.10.1965 al 30.9.1966 è intercorso fra il ricorrente e la Alleanza Ass.ni Spa un rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale risulta omesso l'obbligo contributivo;
 - 2) Per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della differenza tra l'ammontare dei ratei di pensione corrisposti in costanza di omissione contributiva e quelli liquidabili tenendo conto dei contributi non versati e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente che si liquidano in € 23.264,95 per il pregiudizio subito per il periodo 1.8.2000-30.4.2010;
 - 3) rigetta per il resto il ricorso;
 - 4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 3000,00 di cui € 1500,00 peronorari, oltre IVA e CAP, come per legge.
 - 5) Pone a carico della resistente le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto.
- Brindisi, li 23.2.2011.